

REGOLAMENTO

della prova attitudinale ai sensi della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del Cantone Ticino

Art. 1

Disposizioni generali

La Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1 dicembre 2009 e il relativo Regolamento sono entrati in vigore il 1 luglio 2012.

Le attività di fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino, sono soggette ad autorizzazione.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e a titolo personale. È considerato requisito per l'ottenimento dell'autorizzazione anche il possesso di un titolo di studio riconosciuto e l'esperienza pratica biennale in Svizzera nel ramo per il quale viene fatta domanda di autorizzazione (art. 8 lett. d LFid).

L'autorità di vigilanza riconosce di principio i titoli di studio svizzeri menzionati nella Legge (art. 11 LFid); inoltre decide sul riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero che adempiono gli stessi requisiti di quelli svizzeri (art. 11 cpv. 5 LFid).

L'Autorità può chiedere il superamento di una prova attitudinale se ritiene insufficiente in materia di diritto svizzero il percorso formativo del richiedente (art. 11 cpv. 6 LFid).

Le relative modalità sono fissate nel presente Regolamento.

Art. 2

Commissione d'esame

La prova attitudinale è sostenuta dinanzi a una commissione indipendente d'esame designata dall'Autorità di vigilanza.

La Commissione esprime un preavviso all'attenzione dell'Autorità di vigilanza, che emana la propria decisione (art. 11 cpv. 7 LFid).

Art. 3

Prova attitudinale

È prevista una prova scritta di verifica nella forma di domande a scelta multipla, seguita da un colloquio orale con i membri della commissione.

La prova si svolge in italiano.

La durata complessiva della prova attitudinale è di due ore.

La prima parte della prova, quella in forma scritta, sarà uguale per tutti i candidati.

La seconda parte, in forma orale, prevede la verifica delle conoscenze richieste per l'esercizio delle singole professioni di fiduciario (commerciale, finanziario e immobiliare).

L'uso di mezzi ausiliari non ammessi comporta l'espulsione dalla prova.

I documenti di lavoro necessari per lo svolgimento della prova saranno messi a disposizione dei candidati dagli organizzatori.

Si valutano solo le prove scritte realizzate sui documenti messi a disposizione.

Prove consegnate dopo la scadenza del tempo della prova sono considerate non superate.

Le domande oggetto d'esame sono a cura della commissione d'esame.

La prova attitudinale si tiene una volta all'anno.

In caso di preavviso negativo da parte della commissione, al candidato è data la possibilità di prendere posizione e formulare le proprie osservazioni all'attenzione dell'Autorità di vigilanza, senza però facoltà di ricorso (cfr. punto 9). In ogni caso gli è data facoltà di ripresentarsi ad ulteriori sessioni della prova attitudinali.

Dopo il terzo insuccesso la facoltà di iscrizione gli sarà preclusa.

Le date e il luogo di svolgimento delle prove sono indicati sul sito ufficiale dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario del Cantone Ticino.

Art. 4

Ammissione Sono ammesse le persone che hanno presentato l'iscrizione alla prova e pagato le relative quote entro il termine stabilito.

Con l'iscrizione, i candidati accettano il presente regolamento.

Art. 5

Materia d'esame La prova attitudinale prevede la verifica delle conoscenze dei candidati sul diritto svizzero.

In particolare sono oggetto di verifica le seguenti tematiche:

- Il contesto legale e regolamentare del sistema bancario e finanziario elvetico e le Autorità di vigilanza (federali e cantonali)
- Il diritto penale e il diritto penale amministrativo
- Il diritto fiscale e gli Accordi relativi all'assistenza internazionale

- Il diritto civile (diritto successorio, i diritti reali, il diritto ipotecario, il Registro fondiario, la contrattualistica scelta, la contrattualistica bancaria, il diritto societario e il Registro di commercio)

Art. 6

Quota d'esame Con l'iscrizione alla singola prova, il candidato è tenuto al pagamento della relativa quota prevista.

I candidati che, dopo l'iscrizione, si ritirano entro il termine stabilito (cfr. punto 7) o che, in seguito all'ammissione alla prova, si ritirano per motivi gravi, hanno diritto alla restituzione della quota prevista, previa deduzione del 20% a copertura delle spese di allestimento del dossier.

Il ritiro tardivo o ingiustificato, rispettivamente il mancato superamento della prova (preavviso negativo della commissione) non danno diritto alla restituzione della quota (cfr. punto 9).

In caso di ripetizione della prova entro i limiti stabiliti, il candidato è tenuto a pagare una nuova quota di iscrizione.

Le quote di partecipazione agli esami sono stabilite dall'Autorità di vigilanza, in funzione della copertura dei costi.

Art. 7

Ritiro I candidati possono ritirarsi dalla prova fino a **due settimane** prima della data prevista per il suo svolgimento. Dopo questo termine il ritiro è possibile solo in presenza di un motivo grave.

Si ha motivo grave in caso di: malattia, infortunio, gravidanza o lutto in famiglia.

Il ritiro deve essere comunicato senza ritardo per iscritto e corredato delle necessarie prove giustificative.

Il ritiro tardivo o ingiustificato sono equiparati ad una prova non superata.

Art. 8

Valutazione e attribuzione dei giudizi Le prestazioni dei candidati vengono valutate attraverso l'utilizzo dei seguenti criteri (che costituiranno la media tra le risposte in forma scritta e quelle espresse oralmente):

Livello 1: Ottimo 85% - 100% delle risposte corrette

Livello 2: Buono 69% - 84,9% delle risposte corrette

Livello 3: Sufficiente 53% - 68,9% delle risposte corrette

Livello 4: Insufficiente 0% - 52,9% delle risposte corrette

Art. 9

**Diritto di ricorso
e ripetizione
dell'esame**

Non vi è possibilità di ricorrere contro il giudizio espresso dalla Commissione d'esame.

Vi è tuttavia la possibilità di visionare l'esame scritto e di conoscere il preavviso della Commissione d'esame, con facoltà di presentare le proprie osservazioni all'Autorità di vigilanza.

Chi non ha superato l'esame ha la possibilità di ripeterlo due volte in occasione delle annuali sessioni d'esame successive.

È parificato a chi non ha superato la prova, chi non si presenta alla sessione d'esame senza giustificazione, chi abbandona la sessione prima del termine oppure viene espulso durante la sessione stessa.

In tutti i casi menzionati in questo punto, il candidato non ha diritto alla restituzione della quota pagata.

Art. 10

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore nel mese di ottobre 2012.

L'AUTORITA' DI VIGILANZA